

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	1518	
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1518	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità disciplinate da disposizioni particolari. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3575) . . . . .	1518	
PRESIDENTE . . . . .	1518	
MAZZA, <i>Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	1518	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
AGRIMI: Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato. (2300);		
AGRIMI ed altri: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ( <i>Urgenza</i> ). (2997);		
TESAURO e AGRIMI: Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate. (3009) . . . . .	1519	
PRESIDENTE . . . . .	1519, 1521, 1522, 1525, 1526, 1527	
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	1519, 1522, 1525, 1526, 1527	
LUCIFREDI . . . . .	1521, 1526	
RUSSO . . . . .	1522, 1523	
CAPPUGI . . . . .	1522, 1523	
AGRIMI . . . . .	1522	
DELCROIX . . . . .	1523, 1525	
BUBBIO . . . . .	1524	
TESAURO . . . . .	1524	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	1521, 1525	
FERRI . . . . .	1526	
TAROZZI . . . . .	1527	
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori CLEMENTE e CRISCUOLI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal Comune di Trevico, in provincia di Avellino. (3672) . . . . .	1527	
PRESIDENTE . . . . .	1527, 1528	
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	1527	
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1528	
BERRY: Norme interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1934, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dei cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa. ( <i>Urgenza</i> ). (3108) . . . . .	1528	
PRESIDENTE . . . . .	1528, 1529, 1530, 1531, 1532	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	1528	
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	1528, 1529, 1530, 1531, 1532	

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Revisione dei film e dei lavori teatrali (2306);	
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (1518);	
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa (1136);	1532
PRESIDENTE . . . . .	1532
FERRI . . . . .	1532
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1532

### La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Avanzini è sostituito dal deputato Tesaurò.

### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito e successivamente i seguenti provvedimenti: 3575, 2300-2998-3009, 3106 e 3625.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità disciplinate da disposizioni particolari.** (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità disciplinate da disposizioni particolari ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e su di esso riferirò io stesso.

L'ordinamento attuale dell'Istituto superiore di sanità prevede 7 posti di capo labora-

torio, dei quali 4 sono di grado IV e 3 di grado V, mentre i funzionari che ricoprono codesti posti hanno tutti uguali titoli e uguali funzioni.

Il disegno di legge al nostro esame, nell'intento di eliminare tanto evidente e ingiustificata sperequazione, istituisce 7 posti di grado IV, sopprimendo le qualifiche ed i posti di capo laboratorio di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe.

Non ritengo necessario aggiungere altro e, pertanto, propongo l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non di sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Nei ruoli dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità le qualifiche di Capo laboratorio di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe ed i relativi posti sono soppressi.

In ciascuno dei laboratori del predetto Istituto è istituito un posto di « Capo laboratorio » (coefficiente 900).

(È approvato).

#### ART. 2.

La nomina a Capo laboratorio può essere conferita, ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli Aiuti principali, Primi Aiuti ed Aiuti dello stesso laboratorio, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico sui titoli scientifici dei predetti.

(È approvato).

#### ART. 3.

Gli attuali Capi laboratorio di 1<sup>a</sup> classe assumono la qualifica di « Capo laboratorio ».

Nella prima attuazione della presente legge gli attuali Capi laboratorio di 2<sup>a</sup> classe possono essere nominati Capi laboratorio ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dal parere della Commissione prevista dall'articolo 212 del citato testo unico.

Qualora gli stessi non vengano nominati « Capi laboratorio » conservano *ad personam* la qualifica rivestita e sono considerati in soprannumero fra gli Aiuti principali.

(È approvato).

ART. 4.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il primo comma dell'articolo 216 del citato testo unico rimane così modificato:

« Il direttore generale compila i rapporti informativi dei Capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo ».

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sarà fatto fronte, nell'esercizio 1957-58, a carico del capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Agrimi: Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato. (2300); dei deputati Agrimi ed altri: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: (2997); dei deputati Tesauro e Agrimi. Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate. (3009).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Agrimi:

« Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato »; dei deputati Agrimi ed altri: « Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » e dei deputati Tesauro e Agrimi: « Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate ».

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ha elaborato un nuovo testo che comprende le tre proposte originali presentate dai deputati Agrimi e Tesauro. Prima di esporre i concetti che hanno ispirato le norme, ritengo necessario leggere i vari articoli:

ART. 1.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VIII del soppresso gruppo A, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente almeno tre anni di effettivo servizio nel grado e nella qualifica di consigliere di prima classe, possono conseguire, mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in soprannumero nel limite del 20 per cento dei posti di organico stabiliti per tale qualifica.

ART. 2.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VII del soppresso gruppo A, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente tre anni di effettivo servizio nel grado e nella qualifica di direttore di sezione, possono conseguire, mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio, da effettuarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a direttore di divisione, o qualifica equiparata, in soprannumero entro il limite del 20 per cento dei posti di organico stabiliti per tale qualifica.

ART. 3.

In corrispondenza dei posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondenti al doppio dei posti assegnati in soprannumero.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

I posti in soprannumero sono assorbiti con il passaggio alla qualifica superiore o con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti articoli sono anche applicabili tutte le altre norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione.

## ART. 4.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.

In varie tornate abbiamo discusso ampiamente il problema, sostenendo ciascuno la propria tesi. La tesi del Governo era che la proposta Agrimi non potesse essere accolta. Tuttavia, mi sono permesso di accennare, pur non avendo ancora avuto l'assenso del Consiglio dei Ministri, che si era interessato di proposito alla questione, ad un aspetto che meritava profonda attenzione, e cioè alla situazione in cui i funzionari che, al 30 giugno 1956 avevano già raggiunto il grado VIII, si erano venuti a trovare in seguito all'entrata in vigore delle leggi delegate. Infatti, il disposto dell'articolo 368 delle disposizioni transitorie veniva a fondere insieme il sistema giuridico della legge del 1923 e quello del testo unico del 1956, recependo dal primo il concetto del passaggio di grado per merito comparativo e dal secondo quello dell'esame di idoneità e del merito distinto, con la conseguente ripartizione proporzionale dei fondi.

Ne derivava che coloro i quali avevano già superato il traguardo — allora costituito dal passaggio dal grado IX all'VIII — si trovavano, per la promozione dal grado VIII al VII, a non poter usufruire in pieno di quella disponibilità di posti vacanti nel grado successivo che era loro garantita dalla legge del 1923, secondo la quale erano stati assunti, ma soltanto di quel residuo numero di posti risultanti dopo la detrazione della aliquota stabilita (e ciò in virtù dell'altra legge che intanto veniva ad essere applicata e si fondeva con la prima), aliquota che era riservata per il merito distinto e per l'esame di idoneità.

Sicché, il funzionario che avesse raggiunto il grado VIII, e quindi superato il traguardo, secondo il vecchio ordinamento era promosso al grado VII per merito comparativo ed aveva diritto di essere scrutinato in relazione a tutti i posti vacanti al grado VII. Insomma, se i posti vacanti erano cento, egli aveva diritto ad essere scrutinato fino alla copertura del centesimo posto.

Con la nuova legge questi posti non sono più cento, ma cento meno una certa aliquota, che varia secondo le situazioni di organico e di personale dei vari Ministeri; poniamo che l'aliquota sia del 20 per cento, i posti saranno cento meno il venti per cento, cioè ottanta.

Allora, ecco che cosa il Governo ha considerato. Il funzionario interessato può lamentarsi, facendoci osservare che noi abbiamo introdotto un nuovo sistema giuridico, dal quale resta danneggiato, perché egli, che poteva concorrere per tutti i posti vacanti al grado successivo, oggi non ha più tale possibilità o, per lo meno, in quanto esiste una aliquota che viene sottratta alla disponibilità.

La prima proposta Agrimi riflette proprio questo aspetto particolare, e perciò è stata attentamente esaminata. Il Governo, volendo trovare una soluzione, ha ritenuto che, effettivamente, possa esservi nell'aspettativa del funzionario una decurtazione — calcolata nella misura media generale del 20 per cento — per cui propone un nuovo testo ove si dice che gli impiegati, i quali si trovavano al grado VIII, hanno diritto ad essere promossi in soprannumero in ragione del 20 per cento dei posti esistenti nel grado successivo.

È un calcolo che non risponde alla situazione effettiva dei singoli Ministeri, ma è una previsione media approssimativa.

Ed ecco come viene articolata la legge in base a questa impostazione.

All'articolo 1 prevediamo il passaggio dal grado VIII al VII; all'articolo 2 il passaggio dai VII al VI; all'articolo 3 viene considerato il problema a suo tempo sollevato dagli onorevoli Russo e Lucifredi. Noi ci troviamo dinanzi al problema della copertura e non possiamo dire semplicemente che si provvede con i normali stanziamenti di bilancio, perché il provvedimento non passerebbe: allora bisogna, in qualche modo, trovare una risorsa nel provvedimento stesso. Noi abbiamo pensato di lasciare tanti posti scoperti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo in numero pari al doppio dei posti assegnati in sopran-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

numero, calcolando che lo stipendio è circa il doppio.

**PRESIDENTE.** Desidero rammentare che nell'ultima seduta la nostra Commissione ha votato un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a recedere dalla posizione di assoluta negativa assunta. Oggi, poi, ci troviamo nella stessa situazione in cui ci siamo trovati l'altro giorno, quando abbiamo approvato la proposta di legge Maglietta: in quella circostanza, nell'alternativa di scegliere fra il nulla e il poco, abbiamo accettato il poco che ci è stato offerto dal Governo. Ora si ripete la stessa situazione.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Sulla base dei tre testi originari, avevano concordato un nuovo testo nel quale si stabiliva che il passaggio dal grado VIII al VII dovesse avvenire senza limitazioni, mentre il passaggio dal VII al VI era previsto in percentuale. Improvvisamente il Governo ci propone una diversa soluzione, nel senso che accorda meno di quanto abbiamo chiesto e perciò, prima di decidere, dobbiamo considerare la responsabilità che ci assumiamo, in quanto che non sappiamo se, accogliendo la tesi del Governo, non si avvantaggi una certa categoria di impiegati dello Stato e, nello stesso tempo, si danneggia un'altra.

Ieri siamo stati molto perplessi quando il rappresentante del Governo ci ha prospettato questa soluzione. Noi ringraziamo il rappresentante del Governo per lo sforzo compiuto e per l'aiuto che ci ha dato, ma io, nella mia qualità di Relatore, proporrò, almeno, di modificare il testo del Governo nel senso di aumentare dal 20 al 30 la misura percentuale delle promozioni in soprannumero, stabilendo che il 20 per cento venga coperto immediatamente e il rimanente 10 per cento entro il secondo semestre del 1959, in modo da dare la possibilità di avvantaggiarsi del provvedimento a tutti coloro che al 30 giugno 1956 erano nel grado VIII e nel grado VII.

Unitamente, poi, agli onorevoli Tesauro e Agrimi, propongo il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione (Interni) della Camera dei deputati all'atto di approvare nel testo proposto dal Governo, le proposte di legge Agrimi, Tesauro ed altri;

rilevato che le disposizioni legislative approvate soddisfano solo in parte le legittime aspettative di tutto il personale impiegatizio per un aumento degli organici

fa voti

perchè il Governo metta immediatamente allo studio l'adeguamento degli organici delle

varie amministrazioni in modo da consentire a tutti i dipendenti statali un regolare sviluppo di carriera adeguato alle loro esigenze, ed alla amministrazione assicurino un regolare funzionamento sempre più efficiente».

**LUCIFREDI.** M'ero proposto di non intervenire in questa discussione, ma vi sono indotto dal richiamo del Ministro. Non esprimo alcun giudizio sul merito del disegno di legge, per cui mi rimetto a ciò che la Commissione intenderà fare, non senza esprimere, peraltro, qualche rammarico perché una volta di più si riaprono le porte alle promozioni per merito comparativo al di fuori di ogni prova d'esame con il rischio di portare al grado di direttore di divisione funzionari che mai siano stati sottoposti a prova d'esame.

Comunque, non entro nel merito. Desidero parlare soltanto della copertura. È del tutto anomalo e non del tutto corretto il carattere di questa copertura che, per favorire lo sviluppo di carriera di taluni impiegati dei gradi superiori, sbarrando ai giovani che intenderebbero entrarvi, la via d'accesso all'Amministrazione, e nello stesso tempo toglie all'Amministrazione la possibilità di avere nei ranghi inferiori il numero dei funzionari di cui le è riconosciuto il diritto e il bisogno.

Comunque, premesso che condivido le osservazioni dell'onorevole Ministro, penso che gli effetti non piacevoli di questa forma di copertura potrebbero diminuire, stabilendo che il numero dei posti da lasciare vacanti non sia del doppio di quelli che vengono conferiti in soprannumero, ma semplicemente pari. Infatti, è vero che gli stipendi dei gradi VII e VI sono quasi il doppio degli stipendi dei gradi iniziali, ma è altrettanto vero che il computo non deve essere fatto fra gli stipendi iniziali e quelli dei gradi VII o VI, ma fra gli stipendi iniziali e la differenza di stipendio fra i gradi VIII e VII, rispettivamente, e VII e VI, non trattandosi di nuove assunzioni ma soltanto di promozioni. Di nuovi immessi nell'Amministrazione, con questa legge, non ve ne sono: vi sono soltanto promozioni.

Per questo, pur riconosciuto il carattere eterodosso di tale forma di copertura, per ridurre gli inconvenienti, possiamo stabilire che i posti da lasciare vacanti siano in numero pari a quelli dei gradi superiori conferiti in soprannumero, sicuri che con questa eterodossia si viene a coprire la spesa.

Quanto all'ordine del giorno, debbo preannunciare il mio voto contrario perché ho

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

sempre ritenuto, e sono tuttora convinto che gli allargamenti degli organici debbono essere fatti esclusivamente in funzione degli interessi dell'Amministrazione. Che le aspettative degli impiegati siano legittime io non lo contesto, però non si può pretendere che l'Amministrazione crei dei posti soltanto perché vi sono dei funzionari che desiderano la promozione al grado superiore.

Perciò, propongo che l'ordine del giorno sia, almeno, opportunamente emendato.

RUSSO. Prendo la parola perché il Ministro si è richiamato ad una mia osservazione fatta in sede di discussione generale.

Mi rendo conto e do atto al Ministro dello sforzo compiuto per pervenire alla approvazione di questo provvedimento tanto atteso. Tuttavia, mantengo le perplessità manifestate in sede di discussione generale. Ritengo che la soppressione di alcuni posti dei gradi iniziali sia dannosa alla pubblica Amministrazione, la quale ha, invece, necessità proprio di funzionari giovani che coprano i gradi iniziali; ed è evidente che, se non si ha la possibilità di ricoprire i posti dei gradi iniziali con funzionari di grado corrispondente, si deve necessariamente ricorrere a funzionari di grado più elevato, con conseguente danno per il funzionario e per l'Amministrazione stessa. Ritengo, perciò, che la soppressione di posti nei gradi iniziali non corrisponda ad un interesse della Amministrazione del nostro Paese in un momento in cui molti giovani premono, appunto, alle porte della Amministrazione.

Ritengo, inoltre, che, con questo sistema, si venga a pregiudicare la soluzione del problema degli organici perché, nella prossima legislatura ci troveremo costretti ad un aumento indiscriminato dei ruoli e non ad una revisione organica secondo le effettive esigenze delle singole Amministrazioni.

Perciò, non posso abbandonare le perplessità già manifestate a proposito dell'articolo 3, che riguarda la copertura, e dichiaro che voterò soltanto gli articoli 1 e 2 di questo provvedimento.

Condivido pienamente le osservazioni dell'onorevole Lucifredi sull'ordine del giorno, e dichiaro che voterò contro se esso resterà formulato in questo modo.

PRESIDENTE. Siccome gradirei una votazione unanime, vediamo se è possibile modificarlo.

CAPPUGLI. Le perplessità manifestate dagli onorevoli Russo e Lucifredi circa la forma un po' anomala a cui si ricorre per la copertura del provvedimento possono essere

notevolmente attenuate se il Ministro accoglie la proposta dell'onorevole Lucifredi nel senso che il numero dei posti di grado iniziale lasciati vacanti sia corrispondente al numero dei posti dei gradi superiori che vengono conferiti in soprannumero.

D'altra parte, bisogna considerare che il provvedimento ha carattere temporaneo, ed i gradi iniziali saranno recuperati a mano a mano che i funzionari abbandoneranno l'Amministrazione; pertanto la posizione assunta dall'onorevole Russo rende impossibile l'approvazione del provvedimento, in considerazione delle imminenti scadenze costituzionali che non ci consentono di trovare altra copertura.

Desidero, anche, far riflettere il Ministro e gli onorevoli colleghi sulla inesistenza della preoccupazione circa le promozioni dal grado VII al VI, perché non è possibile che qualche funzionario di grado VII possa non aver sostenuto mai esami; anzi, con la proposta Agrimi-Tesoro, si vuol proprio evitare che qualcuno di costoro sia sottoposto a due esami addirittura.

Dichiaro, pertanto, il mio voto favorevole al testo presentato dal Governo con l'emendamento suggerito dall'onorevole Lucifredi.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Accetto senz'altro la proposta dell'onorevole Lucifredi perché, effettivamente, è esatto il suo calcolo e costituisce l'unico espediente atto a far approvare la legge.

Faccio rilevare che il provvedimento va guardato *in toto* e non nei suoi singoli articoli: perciò, o approvarlo nella sua interezza oppure respingerlo.

AGRIMI. Desidero ringraziare il Ministro, e a suo mezzo il Governo, per aver voluto venire incontro a questa proposta di legge con un senso spiccato del momento, considerando lo stato di grave disagio che esiste nella categoria dei funzionari interessati.

Il Governo è venuto incontro non soltanto alla esigenza giuridica, che ho messa in luce quando ho sottolineato il condizionamento delle aspettative dei funzionari di grado VIII a seguito dell'entrata in vigore della legge delega, ma ancora più largamente, con l'introduzione del criterio dell'aumento percentuale delle promozioni in soprannumero, concedendo, così, qualcosa in più rispetto alle stesse aspettative giuridiche dei funzionari di grado VIII.

Io non posso che condividere le obiezioni degli onorevoli Russo e Lucifredi al provvedimento in se stesso, ma sono obiezioni che si pongono sul piano generale, sul piano

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

dei provvedimenti organici della pubblica amministrazione, mentre questo è un provvedimento di emergenza, giustificato da situazioni di emergenza.

Vi è da tener conto, innanzitutto, del fattore psicologico: una volta fatta balenare la possibilità che ad un certo momento, in ossequio alla legge delega, vi sarebbero state prospettive di avanzamento di carriera, non si può d'improvviso dire di no e lasciare tutto come prima, in attesa di un futuro più o meno lontano.

Ma questa tesi psicologica è aggravata da una circostanza di fatto: non soltanto ad un certo momento si è sbarrato il cammino alla speranza, ma si è fatto in modo che questi funzionari dei gradi VIII e VII fossero massicciamente incalzati da funzionari di grado inferiore per provvedimenti particolari di emergenza — quali la legge numero 4, quella dei trentanovisti, ecc. — non rientranti certo nel normale sviluppo dei quadri organici della pubblica amministrazione.

È evidente che quando con provvedimenti di favore come quelli cui ho accennato, alcune categorie di persone hanno rapidamente percorso alcuni gradi iniziali non si può pretendere che coloro i quali da questi provvedimenti sono stati danneggiati accettino la bontà indiscutibile dei principi enunciati dai colleghi Russo e Lucifredi.

Ed ecco perché affermo e confermo che questo è un provvedimento di emergenza che richiede allo Stato, — mi riferisco alla parte finanziaria, — misure eccezionali. Ci troviamo alla fine della legislatura con un principio di carattere finanziario (articolo 81) che consentitemi di non condividere, perché fino a quando un bilancio non sia stato approvato, esiste un fondo globale cui attingere, tanto più trattandosi di un provvedimento in corso al 31 gennaio. E invece siamo costretti a questi sotterfugi!

Ora, però, l'onorevole Zotta ci ha richiamati alla realtà: si tratta di fare qualcosa o di non far nulla. È mia opinione che, approvando queste disposizioni, lasciando vacanti i posti al grado iniziale, noi non facciamo un torto immediato agli aspiranti ai concorsi, perché a questa situazione si dovrà pur rimediare, e si rimedierà in tempo utile: si tratta per ora, di approvare questo provvedimento.

In questo senso rinnovo i vivi ringraziamenti all'onorevole Zotta, auspicando che questo provvedimento sia la premessa di una revisione generale della questione.

DELCROIX. L'onorevole Lucifredi, la cui competenza in questa materia è a tutti nota, e l'onorevole Russo hanno manifestato delle perplessità che hanno mitigato il mio iniziale favore verso questo provvedimento. In un certo senso, si fa il processo alla riforma burocratica.

Il quesito che intendo porre alla Commissione è il seguente: poiché l'onorevole Agrimi, presentatore di questo provvedimento con l'onorevole Tesoro, ha detto che si tratta di provvedimento di emergenza determinato da altri provvedimenti eccezionali io mi chiedo se sia da prevedersi che, con questa legge, noi, oggi, si apra la strada ad altri provvedimenti di emergenza? Sembra di sì; direi che apriremo la strada ad una revisione generale. È questa la mia preoccupazione, aggravata dall'ordine del giorno proposto dall'onorevole Tozzi Condivi.

CAPPUGI. Le singole Amministrazioni, e il collega Lucifredi lo sa, nel presentare le proposte di organico, avevano richiesto molto di più di quanto non sia stato loro concesso. Ora, io devo supporre che le singole Amministrazioni non lo abbiano fatto per compiacere soltanto al personale, che desiderava essere promosso con maggior facilità, ma in relazione alle rispettive necessità funzionali. Per ragioni di copertura, il Tesoro ha decurtato quegli organici. È, quindi, chiaro che, in avvenire, quelle Amministrazioni, per poter funzionare, dovranno esporre al Ministero del Tesoro, ciascuna per proprio conto, la necessità di un ampliamento degli organici.

DELCROIX. Questo chiarimento dell'onorevole Cappugi ha una notevole importanza, in quanto noi ora sappiamo che gli organici non corrispondono alle esigenze delle singole Amministrazioni.

Resta, però, ugualmente valido il principio, affermato dall'onorevole Lucifredi, secondo cui gli organici si devono fare non già in base alle aspirazioni, sia pure legittime, del personale ma in base alle reali esigenze della pubblica amministrazione.

In ogni modo, gradirei, dal Ministro, una assicurazione e cioè che, con questa legge di emergenza, non si crei la necessità di altri provvedimenti di emergenza.

Voglio, poi, sperare che l'onorevole Russo non insista nella sua opposizione all'articolo 3, altrimenti la legge non potrà passare.

RUSSO. Non ho presentato alcun emendamento!

DELCROIX. Il voto, però, ha ugualmente il suo significato, perché è il voto di un deputato che è stato fino a ieri al Governo, occu-

pandosi intensamente e con competenza del problema.

Quanto all'ordine del giorno Tozzi Condivi, penso che una nuova formulazione possa trovarci tutti d'accordo.

Sono anche favorevole alla proposta Lucifredi di modificare il testo del Governo, per lasciare vacanti al grado iniziale tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Devo, innanzitutto, ricordare che nell'ultima seduta la Commissione ha votato alla unanimità questo ordine del giorno:

« La I Commissione (Interni) prese in esame le proposte degli onorevoli Agrimi (2300 e 2997) e Tesauro ed Agrimi (3009); riconosciuta la necessità, soprattutto per evitare il giustificato stato di disagio in larghe categorie impiegatizie, di eliminare le sperequazioni, lamentate nelle proposte di legge in esame e derivate dalla applicazione della legge delegata

invita

il Governo a recedere dalla posizione negativa assunta e di far conoscere, nella prossima seduta della Commissione, il proprio definitivo punto di vista ».

Il comportamento del Governo è stato chiaro e preciso fin dal primo giorno: intendeva chiedere la rimessione della discussione alla assemblea e la Commissione lo ha invitato a recedere da un atteggiamento che sembrava troppo rigido; poi, ha fatto degli sforzi straordinari per cercare di venire incontro, tenendo presenti le esigenze imposte dalla procedura parlamentare e dall'articolo 81 della Costituzione, e la Commissione lo ha invitato a fare ulteriori proposte: il Governo è riuscito a varare una nuova formulazione, e gli oratori, uno dopo l'altro, trovano modo di criticare... per cui al Governo non resterebbe altro che la primitiva posizione. Per quanto riguarda gli oneri, se le critiche si appuntano sulla copertura, sia ben chiaro che non esiste altra via d'uscita. Che il provvedimento, su questo punto, sia inadeguato, sono stato il primo a rilevarlo: però, devo aggiungere che, se vogliamo trovare un mezzo più adeguato possiamo essere sicuri, fin d'ora, che non ne faremo nulla.

BUBBIO Per quanto riguarda la prima parte di questo provvedimento, che è un provvedimento di giustizia, sono pienamente d'accordo. Desidero, tuttavia, precisare che la nostra Commissione non ha mai approvato

provvedimenti di riduzione di quadri; né mi risulta che, almeno finché sono stato al Governo, vi siano state riduzioni di organici.

Quel che non possiamo, però, approvare è questo sistema di ripieghi... per gli oneri. Abbiamo il fondo di riserva, che è stanziato proprio per fronteggiare simili esigenze. Confesso di essere perplesso e di non essere tanto tranquillo nel dare il mio voto favorevole all'articolo 3.

TESAURO Concordo con la proposta dell'onorevole Lucifredi e son lieto che il Ministro abbia accolto l'emendamento circa la parificazione del numero dei posti lasciati scoperti nel grado iniziale a quelli del soprannumero.

Per quanto riguarda le riserve espresse dagli onorevoli Russo e Delcroix, c'è da dire che esse sono più teoriche che reali. Noi ci troviamo di fronte a situazioni ben note a quanti sono al centro delle segrete cose della pubblica amministrazione: essi sanno che, ogni qual volta è stato costituito un soprannumero, le pubbliche amministrazioni hanno sempre trovato il modo di soddisfare le loro esigenze senza rinunciare ai bandi di concorso per l'immissione nelle carriere. Noi abbiamo un esempio costante nel campo della pubblica istruzione: nonostante tutti i soprannumeri, mai si è posto uno sbarramento di fatto alla carriera.

Proprio per questo motivo, io mi ero permesso di sottoporre al Ministro Zotta una disposizione ancora più elastica, nel senso di lasciare alle singole amministrazioni la facoltà di provvedere, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Ma, ormai, abbiamo raggiunto l'accordo sull'emendamento Lucifredi e perciò possiamo essere tranquilli.

Preciso che l'ordine del giorno è stato così modificato.

« La I Commissione (Interni) della Camera dei deputati all'atto di approvare, nel testo proposto dal Governo, i provvedimenti di legge Agrimi; Agrimi e Tesauro; Agrimi ed altri, fa voti affinché il Governo metta immediatamente allo studio l'adeguamento degli organici delle varie amministrazioni per assicurare un funzionamento più efficace e conforme alle esigenze di ciascuna di esse secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge-delega ».

Quando noi parliamo di « esigenza della pubblica amministrazione » noi vogliamo sottolineare, innanzitutto, l'interesse pubblico ma anche — e questo non lo dobbiamo dimenticare — l'interesse del personale impiegatizio,

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

perché l'amministrazione non è un qualcosa di astratto: l'amministrazione è un'organizzazione operante per mezzo di uomini, di persone fisiche. Quindi, la sistemazione in modo conforme alle esigenze del personale impiegatizio è la prima realizzazione dell'interesse pubblico. Noi sappiamo, per larga esperienza, che l'azienda privata, rispetto all'azienda pubblica, ha dei notevoli vantaggi proprio per questo fatto: che riesce ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli impiegati in modo più conforme di quanto non lo faccia l'azienda pubblica. Perciò ritengo che quest'ordine del giorno, che è ancorato esclusivamente alle esigenze della pubblica amministrazione, possa essere concordemente approvato da tutti.

Aggiungo che l'ordine del giorno, come la stessa legge, non dà l'avvio a disordini o a realizzazioni che possano violare il principio posto dalla stessa legge delega.

Noi non ci troviamo di fronte ad una posizione contrastante con la legge-delega, ma ad una posizione che si inquadra perfettamente nei principi ispiratori e nel quadro generale di questa legge. Soprattutto ci siamo trovati dinanzi alla mancata attuazione della norma fondamentale relativa all'adeguamento degli organici ed all'adozione di provvedimenti particolari, che hanno creato delle situazioni di sperequazione e d'ingiustizia.

Come ricorderanno i colleghi, io posi, in questi termini la questione all'onorevole Ministro Zotta: è vero o non è vero che si sono create delle posizioni di ingiustizia e di sperequazione? Se non è vero, io sono pronto a ritirare la mia proposta di legge — e credo che lo stesso farebbe l'onorevole Agrimi —. Se però è vero ed inconstatabile che c'è stata questa situazione di ingiustizia, di sperequazione, di lesione di legittime aspettative, allora il provvedimento si impone, sia pure nei limiti delle strette necessità e, soprattutto, realizzando l'interesse pubblico.

**PRESIDENTE.** Le preoccupazioni che sono state prospettate anche dal Relatore, ci fanno certi di aver compiuto, approvando il testo proposto dal Governo, il meglio possibile. Quindi la nostra coscienza deve essere tranquilla.

Do lettura del testo unificato, proposto dal Relatore, che comprende anche il nuovo testo presentato dal Governo:

**ART. 1.**

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VIII del soppresso

gruppo A, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado e nella qualifica di consigliere di prima classe, possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in soprannumero nel limite dei posti come appresso determinato, mediante

a) un primo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti pari al 20 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire:

b) un secondo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il secondo semestre del 1959 per un numero di posti pari al 10 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire.

Nel procedere agli scrutini di cui ai precedenti commi il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo di merito l'aver conseguito la promozione al grado VIII del soppresso gruppo A attraverso concorsi per merito distinto o esame di idoneità, attribuendo per le due differenti ipotesi diversi coefficienti.

**DELCROIX.** Nell'ultimo comma si parla del « Consiglio d'amministrazione » cioè al singolare mentre la norma riguarda i Consigli di amministrazione dei vari Ministeri.

**ZOTTA, Ministro senza portafoglio.** È prassi costante parlare di « Consiglio d'amministrazione » al singolare ma, naturalmente, si riferisce ai diversi Ministeri.

Preciso che fino al termine della lettera a), il testo ora letto dall'onorevole Presidente corrisponde alla proposta del Governo e, fino a questo punto il Governo lo accetta. Per il resto la Commissione è sovrana.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Ho formulato l'ultimo comma al fine di consentire al Consiglio d'amministrazione di vagliare le singole situazioni a seconda ci sia stata una promozione per merito distinto o per idoneità.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato)

« Passiamo all'articolo 2 del testo unificato:

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1956 rivestivano il grado VII del soppresso gruppo A, i quali abbiano maturato o maturino complessivamente almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado e nella qualifica di direttore di sezione, possono conseguire la promozione a direttore di divisione, o qua-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

lifica equiparata, in soprannumero nel limite dei posti come appresso determinati, mediante

a) un primo scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, da effettuarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti pari al 20 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire,

b) un secondo scrutinio per merito comparativo, da effettuarsi entro il secondo semestre del 1959, per un numero di posti pari al 10 per cento della dotazione organica stabilita per la qualifica da conferire

ZOTTA. *Ministro senza portafoglio*. Come per il precedente articolo, il Governo è d'accordo sino alla fine della lettera a). Per il resto la Commissione è sovrana.

LUCIFREDI. Desidero un chiarimento. Nella lettera a) si dice « senza colloquio ». È una cosa logica? Oltre al beneficio del soprannumero, è necessario anche concedere l'agevolazione della esclusione dal colloquio?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Per bene intendere la ragione della norma si deve tenere presente il punto di partenza per il quale questi dipendenti, avvalendosi della legge del 1923, avrebbero avuto la promozione per merito comparativo senza colloquio. Il colloquio è stato introdotto dalle leggi successive. È, quindi, un punto di lesione, che va corretto.

LUCIFREDI. Ma la progressione di carriera è regolata dalle leggi del tempo..

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Naturalmente, questa non è una lesione in senso giuridico, perché, se tale fosse stata, i dipendenti non si sarebbero rivolti al Parlamento per una nuova disposizione di legge, ma avrebbero ricorso al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del testo unificato:

« In corrispondenza dei posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondenti ai posti assegnati in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con il passaggio alla qualifica superiore e con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti articoli sono anche applicabili tutte

le altre norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di divisione »

LUCIFREDI. A proposito del soprannumero, qui sembra che, se vengono a crearsi delle vacanze per morte di un dipendente che già è in quel grado, questa circostanza non vale per il riassorbimento del soprannumero.

PRESIDENTE. È appunto questo è il concetto informatore dalla norma.

Metto in votazione l'articolo 3, di cui ho dato lettura

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 del testo unificato.

« Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero »

LUCIFREDI. Mi pare che questo articolo sia inutile.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Credo sia bene mantenerlo, perché resta sempre il dubbio che le vacanze dei gradi iniziali non siano sufficienti ai fini dell'articolo 81.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato)

Pongo in votazione il nuovo titolo della legge:

« Norme interpretative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

FERRI. Dichiaro che il mio gruppo si asterrà dalla votazione di questa proposta di legge. Infatti il provvedimento, pur soddisfacendo certe aspirazioni pressantemente espresse e sollecitate dalle categorie interessate, non soddisfa completamente tutte quelle esigenze che sono state ampiamente dibattute ed illustrate in questa Commissione.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Vogliamo cogliere l'occasione per sottolineare, ancora una volta, come, di fronte a provvedimenti di legge che comportano discussioni tanto travagliate da rivelare, persino, posizioni di contrasto tra gli stessi proponenti, da un lato, e fra la maggioranza, ed il rappresentante del Governo, risulta dimostrato il fallimento di quella legge delega che veniva giustificata come l'unico strumento idoneo a sistemare in maniera definitiva e soddisfacente tutte le complesse questioni dei dipendenti statali. Noi dicemmo allora, che la legge-delega non avrebbe portato a questi risultati e che sarebbe stato più idoneo, per il raggiungimento degli scopi che ci prefiggevamo, di discutere la legge direttamente in Parlamento. Ricordo ai colleghi che, a quell'epoca, di tutti i disegni e proposte di legge pendenti innanzi alla Commissione, riguardanti i dipendenti dello Stato, venne sospesa la discussione, appunto in vista della legge delega. Noi stessi, che votammo contro la delega, dopo che questa divenne operativa per volontà della maggioranza, forse ci illudemmo, per un momento, che un risultato tangibile si sarebbe ottenuto risolvendo tante situazioni di disagio e di malessere esistenti nei diversi settori della pubblica amministrazione. Ma, finito il periodo concesso al Governo per l'emanazione dei testi legislativi delegati, abbiamo dovuto dolorosamente constatare che è ricominciata la presentazione di disegni e proposte di legge per sanare le sperequazioni create da questi decreti. E i colleghi che ci succederanno nella prossima legislatura si troveranno anche essi in presenza di decine e centinaia di disegni e proposte di legge riguardanti sperequazioni ed ingiustizie, create proprio dai provvedimenti legislativi che abbiamo approvato in questi ultimi tempi.

Quindi, non ci sentiamo di condividere tale responsabilità e, pur constatando che qualche cosa di giusto viene attuato con questa proposta di legge, ma essendo ancora lontani da una sistemazione definitiva che elimini gli inconvenienti denunciati, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

TAROZZI. Per le stesse ragioni esposte dal collega Ferri, anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno Tozzi Condivi, Tesauro, Agrimi, Capugni con le modificazioni che vi sono state apportate:

« La I Commissione (interni) della Camera, dei Deputati all'atto di approvare nel testo

proposto dal Governo le proposte di legge Agrimi, Tesauro e altri, fa voti che il Governo metta immediatamente allo studio l'adeguamento degli organici delle varie amministrazioni per assicurare un adeguamento più efficace alle esigenze di ciascuna di esse in conformità della disposizione di cui all'articolo 5 della legge delega ».

« ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Clemente e Criscuolo: Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal Comune di Treviso, in provincia di Avellino. (3672).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Clemente e Criscuolo: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal comune di Treviso, in provincia di Avellino ».

Il Relatore onorevole Sampietro Umberto ha facoltà di svolgere la relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*, Secondo il censimento del 1951 la popolazione del comune di Treviso, in provincia di Avellino, è di 3.584 abitanti, di cui 1.491 in Treviso Centro e 2.093 nella frazione di Vallesaccarda. La frazione dista dalla sede del municipio 7 chilometri ed è stata per secoli abbandonata al suo destino, il che ha creato un notevole malcontento.

Gli elettori di Vallesaccarda, forti della loro preponderanza numerica, hanno conquistato 16 seggi nelle prime elezioni comunali del dopoguerra, in confronto ai 4 attribuiti a Treviso. Adottato il sistema di elezioni a liste separate, Vallesaccarda ebbe successivamente 12 consiglieri e Treviso 8.

Ora, gli abitanti della frazione considerano essenziale il problema del municipio, mentre quelli di Treviso non tollerano che, con il loro più alto tenore di vita, debbano essere soggetti agli abitanti della frazione. Pertanto, al fine di sanare questa situazione, l'unica soluzione possibile è quella di erigere a comune la frazione di Vallesaccarda. Lo stesso Consiglio comunale di Treviso ha deciso di chiedere l'autonomia per la frazione. Nello stesso senso si è pronunciato la giunta provinciale di Avellino.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

Il Relatore confida che la Commissione vorrà approvare la proposta di legge.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non di sono osservazioni o proposte di emendamenti, metterò successivamente in votazione.

## ART. 1.

La frazione di Vallesaccarda del comune di Treviso, in provincia di Avellino, è costituita in comune autonomo con omonima denominazione.

(È approvato)

## ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Treviso e Vallesaccarda.

Nella prima applicazione della presente legge il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente del comune di Treviso da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Vallesaccarda.

Al personale in servizio presso i comuni di Treviso e di Vallesaccarda che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry: Norme interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1934, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa. (3108).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry: « Norme

interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1934, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai cessati governi dei territori già di sovranità italiana in Africa ».

La nostra Commissione aveva chiesto il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge Berry. La Presidenza della Camera ha accolto la nostra richiesta e ci ha assegnata la proposta in sede legislativa.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, con alcune modificazioni.

È stato, quindi, predisposto un nuovo testo, concordato con il Ministero del tesoro. Prego il Relatore di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*: La Relazione venne da me svolta quando questa Commissione esaminò il testo in sede referente e, come ebbi a dire, sono favorevole all'accoglimento della proposta. Ritengo che sia opportuno passare agli articoli pregando il Ministro Zotta di illustrare il testo delle nuove norme.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito)

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il testo dell'articolo 1 della proposta di legge Berry, era il seguente:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1934, n. 1451, ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio, anche se tale data sia anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto ».

Si propone, col nuovo testo concordato, questo articolo sostitutivo:

« Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1934, n. 1451, è inserito il seguente:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948 ».

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

PRESIDENTE Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 1 nel testo letto dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. L'articolo 2 non subisce modificazioni.

PRESIDENTE Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 della proposta Berry:

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si propone la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'articolo 3 della proposta Berry suona in questi termini:

« Nei confronti del personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della

Libia e dell'ex Africa Orientale italiana inquadrato, ai sensi e per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nelle categorie del personale civile statale non di ruolo e nei ruoli speciali transitori, ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, fermi restando gli altri criteri di computo dei compensi medesimi previsti dalle disposizioni in vigore, va tenuto conto anche dell'aliquota dell'assegno personale di cui all'articolo 23 del citato decreto Presidenziale nel testo sostitutivo di cui all'articolo 2 della presente legge, derivante da differenza di stipendio o retribuzione

Gli stessi criteri valgono ai fini della determinazione del premio giornaliero di presenza, fino al 30 giugno 1955.

A decorrere dal 1° luglio 1955, al suddetto personale è attribuito un assegno personale, non pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, di importo pari alla differenza tra l'ammontare del premio giornaliero di presenza spettante al 30 giugno 1955, in base a 25 giornate di presenza, calcolato a norma del precedente comma, e l'importo del premio di presenza, ragguagliato ad un uguale numero di giorni, previsto, alla stessa data, rispettivamente, per il personale civile statale non di ruolo e per il personale dei ruoli speciali transitori, di pari categoria o gruppo e di pari anzianità »

Pongo in votazione il mantenimento di questo articolo.

(Non è approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Nessuna modificazione all'articolo 4.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4 della proposta Berry, che diventa articolo 3:

« Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa Orientale italiana, i quali, avendo ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori, abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo ottenuto ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento nel bollettino ufficiale del personale, il contributo di

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni in vigore al 1° luglio 1953 ».

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Per l'articolo 5 non si propongono modificazioni al primo comma; si propone la soppressione del 2° e 3° comma e la sostituzione del 4° comma.

PRESIDENTE. Procediamo per votazioni separate.

L'articolo 5 della proposta Berry, che diventa articolo 4, suona in questi termini:

« La disposizione di cui all'articolo 24, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa Orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso od altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

La domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se si tratta di personale già inquadrato nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori; entro tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del personale, se si tratta di personale in attesa di collocamento nei ruoli speciali transitori.

Nei confronti del personale che si avvalga della facoltà di cui ai precedenti commi, il contributo di riscatto sarà calcolato sugli stipendi o retribuzioni in vigore alla data di assunzione dei singoli impiegati interessati alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato.

Il personale predetto che, durante il periodo di servizio presso le Amministrazioni

municipali di provenienza, sia stato assistito, ai fini previdenziali, da polizza di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro Istituto assicurativo, dovrà versare allo Stato una somma pari alla metà del valore di riscatto della polizza corrispostagli dall'Istituto competente all'atto della cessazione del rapporto di impiego cui il trattamento di previdenza era inerente ».

Metto in votazione il primo comma.

(È approvato).

Il ministro Zotta ha proposto la soppressione dei comma 2 e 3.

Pongo in votazione il mantenimento del 2° e 3° comma.

(Non è approvato).

Il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo del comma 4°:

« Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con altro Istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto d'impiego alle dipendenze degli enti suddetti ».

Lo pongo in votazione

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 - che diviene articolo 4 - nel suo complesso, secondo gli emendamenti sostitutivi e soppressivi già votati:

« La disposizione di cui all'articolo 24, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa Orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro Istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto d'impiego alle dipendenze degli enti suddetti.

Il personale predetto che, durante il periodo di servizio presso le Amministrazioni municipali di provenienza, sia stato assistito, ai fini previdenziali, da polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro Istituto assicurativo, dovrà versare allo Stato una somma pari alla metà del valore di riscatto della polizza corrispostogli dall'Istituto competente all'atto della cessazione del rapporto di impiego cui il trattamento di previdenza era inerente».

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo propone di sopprimere l'articolo 6.

PRESIDENTE. L'articolo 6 della proposta Berry è il seguente:

« Le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, con le integrazioni apportatevi con la presente legge, sono applicabili anche al personale della Scuola di arti e mestieri di Tripoli il quale, alla data di entrata in vigore del citato decreto, si trovava distaccato in temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, o del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto.

Agli effetti particolari dell'articolo 24, comma 3°, in correlazione con l'articolo 2 del citato decreto, il servizio effettivo prestato dal personale di cui al precedente comma presso la Scuola di arti e mestieri di Tripoli deve intendersi equiparato a quello di cui allo stesso articolo 2, comma 1°, lettera a) ».

Pongo in votazione il mantenimento di questo articolo.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 7 della proposta Berry è il seguente:

Al termine fissato dall'articolo 8, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Metto in votazione questo articolo, che diverrà articolo 5.

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. A questo punto si propone il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, prenderà il numero 6:

« Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, senza interessi di mora, sino a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si propone un altro articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Il periodo per il quale è consentito, agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di cumulare il congedo coloniale in applicazione dell'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, ha termine alla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

Dalla data di assegnazione in posizione di comando in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificata dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, nonché in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, anche se disposta di fatto senza provvedimento formale, cessa la possibilità di fruire del congedo ordinario coloniale non goduto, fermo il disposto dell'articolo 2 - primo comma - del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131. È fatta salva l'osservanza dell'articolo 2 - terzo comma - della legge 16 maggio 1956, n. 496.

L'indennizzo di cui al predetto articolo 2 - primo comma - del regio decreto 12 feb-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

brio 1942, n. 131, è corrisposto, al personale che ne abbia diritto, in base agli assegni in godimento alla data del comando, anche se disposto di fatto, di cui al precedente comma e comunque a data non posteriore a quella di entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Le norme concernenti il congedo ordinario coloniale per il personale civile statale di ruolo e non di ruolo, comprese quelle di cui al regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131 ed ai precedenti comma, sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato nell'articolo 18 - terzo comma - della legge 29 aprile 1953, n. 430 ».

PRESIDENTE. Metto in votazione il nuovo articolo aggiuntivo proposto dal Governo, che, se approvato, prenderà il numero 7.

(È approvato).

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Si propone il seguente emendamento all'articolo 8: al posto di articoli « 2, 3 e 6 », sostituire: « articoli 1 e 2 ».

PRESIDENTE. L'articolo 8 della proposta Berry è il seguente:

« Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955 ».

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Faccio presente che la data 29 marzo 1955 è la data di entrata in vigore del decreto presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8, ora con l'emendamento proposto dal Governo, risulta così formulato:

« Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo articolo proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro) che, se approvato, prenderà il numero 9.

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni competenti ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2306); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (1518); e Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente disegno di legge e delle seguenti proposte di legge: disegno di legge n. 2306: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; proposta di legge d'iniziativa del deputato Calabrò n. 1518: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche »; proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana ed altri n. 1136: « Regolamentazione della censura e provvedimenti a favore del teatro di prosa ».

FERRI. Poiché alcuni colleghi particolarmente interessati a questo provvedimento, sono assenti, a causa di notevoli ritardi ferroviari, prego di voler rinviare la discussione di questi provvedimenti di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno nonché sulle proposte di legge approvate questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Carriere direttive del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità disciplinate da disposizioni particolari ». (3575):

Presenti e votanti . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva)

e delle proposte di legge

Senatori CLEMENTE e CRISCUOLI:

« Costituzione in comune autonomo della frazione di Vallesaccarda con distacco dal

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1958

comune di Trevico, in provincia di Avellino ». (3672).

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

BERRY: « Norme interpretative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1934, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa » (3108).

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

AGRIMI, TESAURO ed altri: « Norme integrative delle disposizioni transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione delle carriere direttive ». (2300, 2997, 3009).

Presenti . . . . .	43
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Tesauuro, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Costa, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

*Si sono astenuti sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2300, 2997, 3009 i deputati:*

Angelucci Mario, Borellini Gina, Calandrone Giacomo, Capacchione, Costa, Corona Achille, Di Paolantonio, Farini, Ferri, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Ortona, Pelosi, Pertini, Schiavetti, Tarozzi, Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dotl. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI